

Ist. n. 1 dep. 28/09/2018

STUDIO LEGALE DORSI*Avvocato Daniele Dorsi**Avvocato Chiara Dorsi*Via Roma, 61 – Tel. e Fax: 0721/497052
61022 Montecchio di Vallefoglia (PU)

COPIA

TRIBUNALE DI URBINOSEZIONE LAVORORICORSO EX ART. 700 C.P.C. ANTE CAUSAM CON
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX
ART. 151 C.P.C.

Le Sig.re: CONSERVA GAETANA LILIANA, nata a Ceglie Messapica (BR) il 15/1/1968, residente in Peglio (PU), Via Località San G. Petra n. 6/B, codice fiscale: CNSGNL68A55C424B; BENCIVENGHA MARIA TERESA, nata a Sparanise (CE) il 26/5/1980, residente a Pesaro, Via Dei Tigli n. 23, codice fiscale: BNCMTR80E66I885C; PIERLEONI PAMELA, nata a Urbino (PU) il 17/10/1984, residente a Montecalvo in Foglia (PU), Via Della Vittoria – Borgo Massano 2, codice fiscale: PRLPML84R57L500Q; IODIO ILARIA, nata a Cagli (PU) il 30/10/1981, residente in Acqualagna (PU), Via Bellaria n. 4, codice fiscale: DIOLRI81R70B352D, rappresentate e difese, come da delega in calce al presente ricorso, dall'Avvocato Daniele Dorsi del Foro di Pesaro, codice fiscale: DRSDNL55P01C349V, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Montecchio – Frazione di Vallefoglia (PU), Via Roma n. 61 (Tel. e Fax: 0721/497052 – E-mail: danielle@studiolegaledorsi.it – Pec: dorsistudiolegale@pec.giuffre.it),

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA, nella persona del Ministro pro-tempore,





presso Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti con riserva (T) nelle graduatorie provinciali di Pesaro – Urbino scuola dell'infanzia (doc. n.1) ed in particolar modo nei confronti delle insegnanti beneficiarie della riserva (T) nominate a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 (doc. n.2)

PER L'ANNULLAMENTO

della nomina in ruolo delle insegnanti scuola dell'infanzia nella Provincia di Pesaro e Urbino inserite nelle G.A.E. con riserva (T).


Fatto

Le odierne ricorrenti sono inserite a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento nella Provincia di Pesaro – Urbino per la classe di concorso scuola dell'infanzia rispetto ad altre aspiranti ad incarichi a tempo determinato e indeterminato inserite anch'esse nella suddetta graduatoria con riserva (T), avendo questi ultimi attivato ed ottenuto provvedimenti giudiziali cautelari.


A) CRONISTORIA VICENDA GIUDIZIARIA.


Nel passato l'ordinamento scolastico prevedeva che l'abilitazione necessaria per l'accesso ai concorsi per il ruolo della scuola elementare (oggi primaria) si acquisisse con il diploma abilitante ai fini del percorso di studi degli Istituti Magistrali. Mentre per la scuola dell'infanzia e le secondarie di I e II grado l'abilitazione si acquisiva solo grazie al concorso ordinario o riservato. Con la legge n. 124, del 3/5/1999, pubblicata in G.U. n. 107, del





10/5/1999, recante "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*", si modifica lo *status quo ante* e si introducono le graduatorie permanenti, il c.d. doppio canale. Queste graduatorie verranno utilizzate per l'assunzione ogni anno del 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo (l'altro 50% sarà preso dalle graduatorie dei concorsi). Per accedere alle graduatorie permanenti vengono richiesti i seguenti requisiti: per tutti 360 giorni di servizio, per i docenti della scuola dell'infanzia e della secondaria, di I e II grado, l'abilitazione conseguita grazie al concorso mentre per i docenti della primaria l'idoneità conseguita in concorso. Qualche anno dopo, con la legge n. 296, del 27/12/2006, pubblicata in G.U. n. 299, del 27/12/2006 – supplemento ordinario n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" si trasformano le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (G.A.E.), derogando ai requisiti richiesti dalla legge 124/99 viene consentito l'accesso alle G.A.E. a tutti gli abilitati, anche a quelli abilitati con le SISS e ai laureati in scienze della formazione primaria, che non hanno acquisito tale abilitazione tramite concorso. Vengono invece esclusi dalle G.A.E. i diplomati magistrali in possesso del diploma abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 nonostante il decreto interministeriale del 10/3/1997 con il quale si dava attuazione alla legge 341/90 che sopprime gli Istituti Magistrali all'art. 2, comma 1, garantisce il valore abilitante ai diplomati






magistrali per coloro che avevano frequentato i corsi “iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998” e per i titoli “comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002”. I diplomati magistrali vengono dunque inseriti nella III^a fascia delle graduatorie di istituto senza quindi alcuna possibilità di essere immessi in ruolo.


Da questo momento inizia il contenzioso e migliaia di diplomati in possesso del titolo magistrale ottenuto entro l’anno scolastico 2001/2002 si rivolgono alla Magistratura per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del loro titolo di studio per essere inseriti nelle G.A.E. così da guadagnarsi le loro assunzioni in ruolo.

Il MIUR con i D.M. 235/14 e D.M. 325/2015 mantiene il divieto di inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002. Nel 2015 il TAR del Lazio interviene sui DD.MM. e li ritiene affetti da nullità e il Consiglio di Stato con le ordinanze 4312/15 e 4313/15 apre nuove prospettive con l’inserimento nelle G.A.E. della primaria e dell’infanzia ai diplomati magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002.

Nel mese di novembre 2015 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto alla Corte di Cassazione il regolamento di giurisdizione per definire a quale Giudice (ordinario o amministrativo) spetti la competenza nei ricorsi presentati dai diplomati magistrali ante 2001/2002 al fine dell’inserimento nelle G.A.E.

In ottemperanza ai decreti cautelari Consiglio di Stato nn. 498 –






499 – 500 – 501 del 16/2/2016 per l'esatta esecuzione rispettivamente delle ordinanze Consiglio di Stato nn. 5497/3951 – 5495/3952 – 5490/3901 – 5493/3903 del 2015 di inserimento in G.A.E. veniva nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza così deciso nella Camera di Consiglio del 10/3/2016. Seguiva comunicazione MIUR dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione direzione generale per il personale scolastico indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, con la quale in riferimento ai sopra menzionati decreti cautelari veniva specificato che: *“Tali pronunce giudiziali si iscrivono nell'ordinamento giurisprudenziale fatto proprio dal supremo collegio in forza del quale il disposto inserimento doveva intendersi quale pienamente anticipatorio della tutela richiesta fino alla definizione nel merito della vicenda processuale, così l'inserzione autorizzata dal giudice può e deve dare accesso a tutte le utilità ad esse connaturate e ad esse discendenti ivi incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo indeterminato che a titolo temporaneo”* (doc. n.3). Seguiva pertanto dagli Uffici Scolastici Provinciali agli insegnanti inseriti con riserva (lettere T) e in ottemperanza di quanto sopra riportato il conferimento di incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

La vicenda giudiziaria trova il suo epilogo con la sentenza n. 11 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) pubblicata il 20/12/2017 che statuisce i seguenti principi di diritto.





1) Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l'ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente esaurimento del relativo rapporto giuridico.

2) Il possesso del solo diploma magistrale sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituito dall'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27/12/2006, n. 296.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti come in epigrafe proposti, li respinge.

Seguiva la normativa prevista dall'art. 4, comma 1 e 1-bis del D.L. 11/7/2018, n. 17, (c.d. dignità) convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 9/8/2018, n. 96, disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e dell'impresa in G.U.





13/7/2018, n. 161, che prevede esplicitamente:

"1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 31/12/1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

1.bis Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1°:

- a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30/6/2019;*
- b) stipulando con i docenti di cui al comma 1°, in luogo della*






supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30/6/2019”.

Per posti vacanti si intendono i posti in organico di diritto e pertanto fino al 31/8/2018, mentre per posti disponibili si intendono le disponibilità in organico di fatto 30/6/2018 o quelli utilizzabili, ad esempio, sempre fino al 30/6/2018.

Significativa è la relazione tecnica sul disegno di legge per la conversione in legge del D.L. 12/7/2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e dell'impresa ove relativamente all'art. 4 (differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in temi di diplomati magistrali) è detto esplicitamente: *“La norma ha carattere ordinamentale poiché si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che definiranno nel merito i ricorsi proposti dai diplomati magistrali, prevedendo che l'art. 14, comma 1, del D.L. 31/12/1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/1997, n. 30 – che come è noto concede alle pubbliche amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro – trovi applicazione anche con riferimento all'esecuzione da parte, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di quei provvedimenti*






giurisdizionali che caducheranno le decisioni, sia cautelari che di merito, che hanno reso possibile la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare, rimangono immutati i limiti all'organico dei docenti posti dall'art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, autorizzati per la relativa copertura; la norma non può comportare la stipula di contratti di lavori in esubero rispetto all'organico poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di un solo docente.” (doc. n.4). E' chiara pertanto l'intenzione del legislatore di trovare con la normativa ordinamentale approvata la risoluzione dei problemi giudiziali delle diplomate magistrali beneficiarie di provvedimenti cautelari in danno però delle attuali parti ricorrenti insegnanti inserite a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento.

B)SUCCESSIVI FATTI.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino nell'agosto 2018 provvedeva al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato a 17 insegnanti che, fatta eccezione per una sola insegnante, sono inserite nella graduatoria provinciale definitiva scuola infanzia in posizione primaria rispetto alle attuali parti ricorrenti, ma tutte indicate con la lettera (T). Tale lettera identifica l'insegnante inserita con riserva in quanto beneficiaria di ordinanza cautelare in attesa che venga emessa sentenza






definitiva.

**C)SUSSISTENZA DELL'INTERESSE AD AGIRE E
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLE RICORRENTI E
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI DESTINATARI DEL
RICORSO.**

Preliminarmente va ricordato che l'interesse ad agire è la condizione processuale che subordina la facoltà per un soggetto di chiedere la pronuncia di un provvedimento giudiziale alla concreta possibilità che ad esso discendano effetti favorevoli e giuridicamente apprezzabili per il soggetto medesimo. Si richiama inoltre sul punto la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite 16/2/2016, n. 251.

Inoltre va detto che in materia di pubblico impiego privatizzato nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto del posto messo a concorso sono contraddittori necessari i partecipanti. Si richiama la sentenza della Cassazione Lavoro 10/6/2010, n. 13968, secondo la quale: *"Deve infine rilevarsi che in materia di pubblico impiego privatizzato nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della*






graduatoria, che espliciti i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del Giudice, ex art. 73, comma 2°, D. Lgs. 165/2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati (Cass. 5/6/2008, n. 14914)."

Premesso quanto sopra preliminarmente questa difesa contesta le modalità con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino ha inserito le insegnanti con riserva nella graduatoria ad esaurimento non avendo in modo analitico specificato il tenore del dispositivo cautelare in considerazione della oggettiva circostanza che il MIUR con propria circolare del 29/8/2017 (doc. n.5) in merito alle modalità operative riguardanti le supplenze al personale docente educativo ed ATA (principio che a maggiore ragione deve essere rigorosamente rispettato per gli incarichi a tempo indeterminato) a pag. 2 relativamente al capo *"Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo"* statuisce: *"E' possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultanti destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal Giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse"*. Certamente pertanto da una lettura






del dispositivo cautelare ne derivano inserimenti con riserve differenziati. A sostegno di tale assunto si producono motivazioni dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze *"In merito elenco ricorrenti maturità magistrale a fronte provvedimenti giurisdizionali"* dove ad esempio è scritto: *"Non può implicare limitazioni nella fase di stipulazione di contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato"*, oppure semplicemente: *"I candidati sono inseriti con riserva"* (doc. n.6). Da ciò ne consegue che non essendo stata indicata analiticamente la dicitura di cui sopra illegittimamente la riserva indicata in modo generico con la lettera (T) è stata considerata per tutti gli insegnanti inseriti pienamente utilizzabile sia per i contratti a tempo determinato che per i contratti a tempo indeterminato.

D) SULL'EFFICACIA DELLA SENTENZA N. 11/2017 DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (ADUNANZA PLENARIA).

Le decisioni assunte in adunanza plenaria dal Consiglio di Stato non hanno effetto immediato su tutte le situazioni giuridiche soggettive e diplomati magistrali o dei controinteressati.

La decisione ha bensì la funzione di assicurare che i Giudici interpretino in maniera uniforme la normativa in occasione delle future sentenze e tenuto conto che in passato vi erano stati diversi orientamenti giurisprudenziali. Pertanto le sentenze in oggetto non sono ricorribili in Cassazione se non per i soli motivi attinenti alla giurisdizione sicché esse esprimono l'ultima parola nel






sistema della giustizia con il compito di assicurare l'esatta osservanza dell'uniforme interpretazione della legge.

E' pertanto il Consiglio di Stato in sede plenaria che con la citata sentenza non ha confermato l'inserimento in ruolo e l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Da ciò ne consegue che è interesse delle ricorrenti, legittimamente inserite nella graduatoria ad esaurimento, ottenere dall'Autorità Giudiziaria adita un provvedimento d'urgenza con il quale si affermi il principio della decadenza di coloro i quali sono inseriti con riserva nelle suddette graduatorie e la decadenza dai relativi incarichi a tempo indeterminato ottenuti con riserva alla luce di quanto sopra esposto e dato anche il conseguenziale tenore del decreto dignità convertito in legge. Infatti quest'ultima disposizione di legge nel richiamare preliminarmente e del tutto impropriamente il principio della continuità didattica, che vuol dire continuare ad insegnare nello stesso istituto e nelle stesse classi, trasforma i contratti a tempo indeterminato già stipulati nei confronti dei quali è immediatamente applicabile la sentenza del consiglio di Stato in contratti a tempo determinato ed i contratti a tempo determinato sino al 31/8/2018 in contratti a tempo determinato sino al 30/6/2019 non potendo ovviamente una disposizione di legge contraddire una sentenza dell'Autorità Giudiziaria. Secondo il legislatore ciò si giustificerebbe anche dall'ulteriore circostanza circa l'applicabilità dell'art. 4, comma 1-bis, della legge 9/8/2018, n. 96, riguardo l'esecuzione delle sentenze da effettuarsi entro 120





giorni, sebbene quest'ultima normativa riguardi le sentenze sfavorevoli all'Amministrazione, mentre nel caso specifico viene applicata anche alle sentenze favorevoli all'Amministrazione.

Il c.d. decreto dignità, pertanto, tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato implicitamente "chiude" di fatto la possibilità di provvedere, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 al conferimento di incarichi a tempo indeterminato per coloro che sono inseriti con riserva nelle G.A.E. Tuttalpiù, così come previsto dalla ordinanza riguardante le modalità operative per il conferimento di supplenze, è prevista la possibilità di ottenere un conferimento a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica 30/6/2019 e non sulle cattedre disponibili e cioè fino al 31/8/2019. (doc. n.7)

La più volte citata disposizione di legge, a conferma dell'implicito divieto di stipulare contratti a tempo indeterminato bensì solo a tempo determinato sino al 30/6/2019 prevede per l'immediato futuro un concorso ordinario e uno straordinario sanando in tal modo la situazione creatasi con la sentenza del Consiglio di Stato nei seguenti casi:

- 1) il concorso straordinario è riservato ai diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002 e ai laureati in scienze della formazione primaria che abbiano svolto due anni di servizio presso le scuole statali;
- 2) il concorso ordinario è bandito ai sensi dell'art. 400, del D. Lgs. 297/2004 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 109,





lett. b) e 110 della legge 107/2015 con cadenza biennale.

Possono partecipare al concorso i docenti in possesso dell'abilitazione, quindi anche i diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 e i laureati in scienze formazione primaria a condizione che almeno per quanto riguarda il concorso straordinario abbiano svolto due anni di servizio.

PERICULUM IN MORA

Il *fumus* sussiste per le ragioni esposte e i capitoli che precedono.

Appare sussistere altresì il requisito del *periculum in mora*.

Sul punto è infatti necessario rappresentare che, così come disposto dalla circolare MIUR 2/8/2018 riguardante il contingente per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato anno scolastico 2018/2019, tale contingente viene definito in coerenza al reale fabbisogno di personale su posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico tenuto conto che le assunzioni a tempo indeterminato viene assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti comprese quelle istituite in applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 59/2017 e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27/12/2006, n. 296, come disposto dall'art. 1, comma 109, lett. c), della legge 107/2015. Tenuto altresì conto che nelle assunzioni si deve fare riferimento alle c.d. quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18, della legge 12/3/1999, n. 68, nonché di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, del D. Lgs. 15/3/2010, n. 66.






Appare pertanto chiaro che il giudizio ordinario molto difficilmente potrà concludersi prima del termine dell'anno scolastico 2018/2019.

Sicché risulta evidente, tenuto conto delle percentuali per le graduatorie ad esaurimento sopra indicate riguardo all'immissione in ruolo che in assenza di un provvedimento cautelare con cui codesto Giudice dichiara l'illegittimità dei conferimenti degli incarichi a tempo indeterminato ordinando conseguenzialmente il nuovo conferimento degli incarichi agli aventi titolo, allorquando non accolta vedrebbe preclusa la possibilità di essere le ricorrenti assunte a tempo indeterminato per gli anni futuri. Inoltre ulteriore *periculum* è dato dalla oggettiva circostanza che allorquando l'incarico a tempo indeterminato conferito con riserva decadrà per il sopraggiungere della sentenza di merito gli stessi verranno trasformati, così come previsto "dal decreto dignità" convertito in legge, in contratti a termine, che permetterà al docente titolare di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e che abbia svolto due anni di servizio presso le scuole statali di partecipare ad un concorso riservato in danno delle attuali ricorrenti alle quali tale possibilità verrebbe preclusa data la mancanza degli anni necessari di insegnamento per partecipare al preannunciato concorso riservato.

Tutto ciò premesso

Le odierne ricorrenti come in epigrafe rappresentate, difese e





domiciliate

RICORRONO

a codesto Ecc.mo Tribunale di Urbino – Sezione Lavoro affinché
previa fissazione dell'udienza accolga le seguenti

CONCLUSIONI

A) per tutte le ragioni esposte in narrativa e previa disapplicazione
dei provvedimenti indicati in epigrafe, accertare e dichiarare
preliminarmente l'interesse ad agire delle ricorrenti nei confronti
delle parti convenute, statuendo in conformità della sentenza n. 11
del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria)
pubblicata il 20/12/2017, l'illegittimità dell'inserimento nella
graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva scuola
dell'infanzia del 2/8/2018 dei diplomati magistrali inseriti in
predetta graduatoria con la riserva (T);


B) conseguenzialmente annullare e/o dichiarare inefficaci gli
incarichi a tempo indeterminato conferiti dall'Ufficio Scolastico
Provinciale di Pesaro e Urbino per la scuola dell'infanzia con
decorrenza dal 1/9/2018, ordinando all'Ufficio Scolastico
Provinciale di Pesaro e Urbino di provvedere al conferimento di
nuovi incarichi nel rispetto della graduatoria provinciale con
decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2018.

Con vittoria di spese, onorari, RF, CPA ed IVA, da distrarsi a
favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si producono i seguenti documenti:

1) graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva scuola





infanzia del 2/8/2018 pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino;

2) elenco nominati in ruolo scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019;

3) comunicazione MIUR dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione direzione generale per il personale scolastico;

4) relazione tecnica sul disegno di legge per la conversione in legge del D.L. 12/7/2018, n. 87;

5) circolare MIUR del 29/8/2017;

6) inserimento G.A.E. con riserva Ufficio Scolastico Provinciale Firenze;

7) ordinanza MIUR modalità operative conferimento supplenze 2018/2019.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che pertanto il contributo unificato ammonta ad euro 259,00.


Urbino, lì 28.9.2018

Avvocato DANIELE DORSI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti "c.d. controinteressati" ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 ed in particolar modo ai docenti a cui con riserva è stato conferito





l'incarico a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.


Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi dei "c.d. controinteressati" comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta G.A.E. non noti alle parti ricorrenti.

Si rileva inoltre che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per le parti ricorrenti e comunque secondo il Consiglio di Stato, sentenza n.106/1990, la stessa non appare comunque idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Al contrario il sito istituzionale del Ministero sede locale e nel caso specifico Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle G.A.E. in quanto ogni mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati.

I Tribunali del Lavoro con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe o quelle in esame hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che:
"L'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del





caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31/8/2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria (testualmente Tribunale di Genova Sezione Lavoro R.G. n. 3578/2011 provvedimento del 1/9/2011 pubblicato nel sito internet del MIUR)."

Rilevato inoltre che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti ai quali notificare il presente atto unita alla impossibilità per i ricorrenti di individuare il nominativo in indirizzo degli eventuali "c.d. controinteressati", in considerazione di ciò si chiede che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzi la notifica agli eventuali "c.d. controinteressati" mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Via Salvo D'Acquisto n. 6, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale. Tutto ciò premesso la presente difesa fa

ISTANZA



Avvocato
DORSI DA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:


A) quanto al MIUR, nella persona del Ministro pro-tempore, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona;

B) quanto ai "c.d. controinteressati" disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, in Pesaro, Via Salvo D'Acquisto n. 6, sul sito istituzionale.


Urbino, li 28.9.2018

Avvocato DANIELE DORSI





Noi sottoscritte Conserva Gaetana Liliana, Bencivenga Maria Teresa, Pierleoni Pamela, Iodio Ilaria informate ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere all'accordo di negoziazione assistita ex art. 6, comma 3°, Legge 10/11/2014, n. 162, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella presente procedura ed in quelle eventuali successive di opposizione ed esecuzione l'Avvocato Dorsi Daniele, che dichiara di voler ricevere ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il proprio numero di fax: 0721/497052 – Pec: dorsistudiolegale@pec.giuffre.it, conferendo allo stesso ogni più ampio potere, compreso quello di farsi sostituire, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, transigere e conciliare, deferire il giuramento, riassumere e proseguire il processo, chiamare terzi, resistere nelle opposizioni di cui agli artt. 615, 617, 619 e 645 c.p.c., proporre domande riconvenzionali, promuovere giudizi cautelari urgenti, intimare precetti, procedere all'esecuzione ed atti esecutivi e quant'altro occorra per l'adempimento del mandato conferito, con espressa ratifica di ogni atto ed operato. Autorizziamo inoltre il predetto difensore al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e D.L. 193/2003, nonché del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (G.D.P.R. 2016/679). Dichiariamo di eleggere domicilio presso il suo studio in Montecchio – Frazione di Vallefoglia (PU), Via Roma n. 61.



Gaetane Liliane Conserva
Maria Teresa Bencivenga
Pierleoni Pamela
Ilaria Iodio



Avvocato
DORSI DA
Via Roma 51/14
61020 MONTECASSIANO



N. 398/2018 RG

TRIBUNALE DI URBINO

Il giudice del lavoro,

letto il ricorso ex art. 700 cpc, proposto da CONSERVA Gaetana Liliana, BENCIVENGA Maria Teresa, PIERLEONI Pamela e IODIO Ilaria,

fissa

per la comparizione delle parti e discussione innanzi a sé l'udienza del **24 gennaio 2019 ore 12,00** con onere per le ricorrenti della notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro e non oltre il 5 novembre 2018.

Quanto ai potenziali soggetti controinteressati evocati in giudizio,


Visto l'art. 151 cpc e ritenuto di condividere le motivazioni di cui all'istanza in calce al ricorso,


autorizza

la notificazione mediante pubblicazione integrale e per estratto, in conformità all'istanza, del testo del ricorso e del presente decreto sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, e, per l'effetto, ordina alla Amministrazione medesima di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione nel termine di giorni trenta dal ricevimento della notificazione del ricorso e del presente decreto di fissazione di udienza.

Urbino, li 12 ottobre 2018

Il giudice del lavoro





ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avvocato Daniele Dorsi, con studio in Montecchio di Vallefoglia (PU), Via Roma 61, CF: DRSDNL55P01C349V, difensore e procuratore domiciliatario delle Signore Conserva Gaetana Liliana, Bencivenga Maria Teresa, Pierleoni Pamela e Iodio Ilaria ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18/10/12 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24/6/2014 n. 90 convertito nella Legge 11/8/2014 n. 114 e succ. modifiche dichiaro che il ricorso ex art.700 c.p.c., la procura alle liti e il decreto di fissazione udienza del 12/10/2018 del Dott Piersantelli del Tribunale di Urbino Sezione lavoro nella causa promossa da Conserva Gaetana Liliana, Bencivenga Maria Teresa, Pierleoni Pamela e Iodio Ilaria contro MIUR (R.G. 398/2018) estratti tramite consultazione remota del fascicolo informatico sono conformi agli originali depositati nello stesso.

Pesaro li 15/10/2018

- Avvocato DANIELE DORSI -

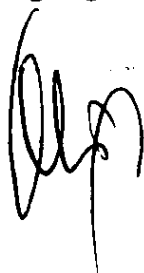


RELATA DI NOTIFICA

A richiesta di chi retro e domiciliato come in atto, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche presso il Tribunale
di Pesaro ho notificato il sopra esteso atto a:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in
persona del Ministro pro-tempore presso Avvocatura distrettuale
dello Stato P.zza Cavour Ancona mediante consegna di copia a

2018



701

17.90
24/6/18